

## ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI - 2022

### ENTI UNIVERSITARI, DI RICERCA, VIGILATI, ENTI PARCO

#### 01. NOZIONE

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito imponibile oppure la detraibilità dall'imposta dovuta.

Esiste una basilare differenza fra **spesa detraibile** ed **onere deducibile**.

**RICORDA:** per **deducibile** s'intende un onere che si porta in diminuzione dal **reddito complessivo**, successivamente si calcola l'imposta.

**RICORDA ANCORA:** per **detraibile** s'intende quando si porta in diminuzione **dall'imposta**, una percentuale della spesa sostenuta.

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, **oneri e spese nella generalità dei casi, salvo rare eccezioni** (es.: affitto giovani agricoltori) **non danno diritto a rimborsi d'imposta**; se la percentuale da portare in diminuzione dall'imposta supera l'imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con alcun rimborso.

#### 02. L'ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA

ONERE E/O SPESA	ENTI UNIVERSITARI, DI RICERCA, VIGILATI, ENTI PARCO (EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO A FAVORE DI)
Norma legislativa	(Art. 10, comma1, lett. I-quarter, TUIR)
Deducibile/Detraibile	<b>Deducibile</b>
Misura	<b>100%</b>
Rigo della Dichiarazione	<b>RP 26 Codice 9</b>
Rigo del Modello 730	<b>E 26 Codice 9</b>

## DOCUMENTI DA CONSERVARE

Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario-

In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario.

Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell'ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata.

Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento.

Per la tipologia di onere in esame **non è previsto alcun limite massimo di deducibilità**.

Dette liberalità **possono essere dedotte in favore di:**

- università, fondazioni universitarie (di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388);
- istituzioni universitarie pubbliche;
- enti di ricerca pubblici, ovvero enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresi l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- enti parco;
- enti parco regionali e nazionali.

Sono deducibili anche le erogazioni liberali effettuate a favore delle Aziende Ospedaliere Universitarie, in forza della loro partecipazione alla realizzazione delle finalità istituzionali delle università, e quelle effettuate a favore degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sia pubblici che privati (*Risoluzione 7.07.2010 n. 68 e Risoluzione 19.08.2011 n. 87*).

## Cumulabilità con altre agevolazioni

**In alternativa** alla deduzione di cui all'art. 10 del TUIR in esame il contribuente può fruire della deduzione prevista dall'art.14 del DL n. 35 del 2005, spettante per le erogazioni a favore di alcune fondazioni e associazioni riconosciute (**Rigo E26, cod. 8**).



---

Si ricorda che i soggetti che fruiscono dell'agevolazione in argomento **non possono fruire** sia per le medesime erogazioni liberali, sia per erogazioni liberali analoghe, anche se effettuate a soggetti diversi, sempreché ricompresi tra quelli cui si applica l'articolo 10, comma 1, lett. l-quater) del TUIR, di altre agevolazioni fiscali a titolo di detrazione o di deduzione di imposta contenute in altre disposizioni di legge.

L'erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del DLGS n. 241 del 1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).

**La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.**

